



COMUNE DI CAPO DI PONTE  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA  
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI  
ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

Adottato con deliberazione di G.C. n. 46 del 29/05/2024

## **Art. 1. Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture da parte del personale del Comune di Capo di Ponte.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

## **Art. 2. Campo di applicazione**

1. Le somme di cui all'articolo 45 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera/lavoro, servizio o fornitura, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, servizi o forniture di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie e le forniture ordinarie individuate utilizzando il criterio dell'imputazione nella parte della spesa corrente del bilancio.

## **Art. 3. Costituzione dell'incentivo e modalità di riparto dei fondi per la funzione tecnica e per l'innovazione**

1. L'Amministrazione destina alla costituzione dei fondi per la funzione tecnica e per l'innovazione le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara:
  - di ciascuna opera o lavoro pubblico dell'ente, secondo i seguenti scaglioni:
    - opere / lavori fino a 2.500.000,00 € = 2,00 % dell'importo a base di gara;
    - opere / lavori da 2.500.001,00 a soglia europea € = 1,50% dell'importo a base di gara;
    - ✓ opere / lavori oltre soglia europea = 1,00% dell'importo a base di gara;
  - di ciascun servizio o fornitura dell'ente, secondo i seguenti scaglioni:
    - servizio di ingegneria e architettura = 2,00 % dell'importo a base di gara;
    - servizio/ fornitura fino a soglia europea = 1,50 % dell'importo a base di gara;
    - servizio/ fornitura oltre la soglia di rilevanza europea = 1,00% dell'importo a base di gara;
2. Le risorse destinate ai fondi per la funzione tecnica e per l'innovazione dell'Ente e così ripartite:
  - a) l'80% a costituire il fondo per la funzione tecnica, ripartito tra il personale dell'ente con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - b) il restante 20% a costituire il fondo per l'innovazione, per consentire l'acquisto da parte del Comune di Capo di Ponte di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.
  - c) l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, e calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

- d) l'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
- e) le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

#### **Art. 4. Conferimento degli incarichi**

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in considerazione della ridotta dimensione organizzativa dell'ente, per ciascun intervento viene identificato nel responsabile di area competente per attività, salva diversa individuazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno, diversa individuazione che deve essere formalizzata ed adeguatamente motivata. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale o decreto sindacale, salva diversa disposizione impartita in esecuzione di specifici atti deliberativi.

2. Gli incarichi per opere/lavori per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno. In tal caso il Responsabile del servizio tecnico si limita ad emanare le indicazioni di cui al comma 3.

3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati:

- ✓ il/i responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato;
- ✓ il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti previsti dalla normativa in materia;
- ✓ il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, revocare gli incarichi assegnati in qualsiasi momento.

5. Il personale incaricato, diverso dal Responsabile del servizio tecnico (già autorizzato per sua natura), può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Schematicamente le varie fasi dell'opera o lavoro pubblico sono così suddivise (tabella 1)

<b>ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>IN CAPO A</b>
<b>Pianificazione</b>	Studio di fattibilità tecnico economica	Rup
	Redazione programma triennale lavori pubblici	Rup
	Espropriazione per pubblica	Rup

	utilità	
<b>Verifica dei progetti</b>	Attività di verifica progetto	Rup
	Validazione del progetto	Rup
<b>Fase di gara</b>	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	Rup
<b>Fase esecutiva</b>	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	Rup
	Direzione lavori	Rup
	Collaudo statico	Rup
	Collaudo amministrativo/CRE	Rup

### **Art. 5 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I Coefficienti di ripartizione per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del procedimento	<b>45%</b>
Programmazione della spesa di investimento	<b>3%</b>
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<b>30%</b>
Redazione del progetto (livello unico)	<b>12%</b>
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<b>2%</b>
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	<b>4%</b>
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<b>2%</b>
Verifica di conformità–Collaudo tecnico-amministrativo o Regolare esecuzione	<b>2%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

4. Il RUP può decidere mediante atto motivato di riconoscere una parte del suddetto 30% ad altre figure che sia stato necessario coinvolgere nelle operazioni incentivanti e che non rientrino tra le mansioni ordinarie;

### **Art. 6. Incarichi interi o parziali**

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa;

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale;

3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori

affidata/e all'esterno.

### **Art. 7. Termini per le prestazioni e penalità per i lavori pubblici**

1. Nel provvedimento di affidamento degli incarichi di cui al precedente articolo 4 devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice degli appalti e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 si stabilisce che l'incentivo di cui al fondo per la funzione tecnica, erogato ai sensi del presente regolamento, verrà ridotto nei seguenti casi:
  - a) incremento di costo dell'opera appaltata;
  - b) incremento dei tempi di esecuzione;
4. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - (((I_t/t) * r) + (I_t/K) * \Delta K)$$

Dove

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento -  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta K$  differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

Non costituiscono mai motivo di decurtazioni le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 189, comma 1 lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 36/2023;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

### **Art. 8. Pagamento del compenso**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal/i Responsabile Unico del Procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

**Art. 9. Campo di applicazione e disposizioni transitorie.**

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.
2. Per ciascuna attività svolta a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice e fino alla data di approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di attività, secondo la percentuale accantonata nel quadro economico approvato ed impegnato.
3. E' esclusa in ogni caso l'applicazione del regolamento per le attività connesse a contratti di lavori e servizi già ultimati e rendicontati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente per tempo ed alle principali correnti giurisdizionali chiarificatrici in materia.